



Il Ministro della cultura

Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”, e, in particolare, l’articolo 23, comma 1, che prevede che il Ministero della cultura, a valere sul Fondo per il cinema e l’audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d’intensità d’aiuto previsti dalle disposizioni dell’Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all’articolo 25 della legge medesima, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all’estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, nonché il medesimo articolo 23, comma 2, che prevede che l’importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall’articolo 24 della legge medesima;

VISTO l’articolo 25, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede che con decreto del Ministro della cultura, da emanare acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25 della legge medesima;

VISTO l’articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate con decreti del Ministro della cultura e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell’internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l’innovazione tecnologica e manageriale;
- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l’articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016, che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:



Il Ministro della cultura

- a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero della cultura predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016 che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici*" (di seguito: "*TUSMAR*");

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare gli articoli 4 e 54;

VISTO il decreto ministeriale 17 giugno 2020, di nomina del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante "*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e dei requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "*Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*";



Il Ministro della cultura

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2017, recante “*Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “*Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 34 e 45 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTO il decreto ministeriale 4 febbraio 2021, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” e, in particolare, l’articolo 65, comma 5, che prevede che quota parte dei contributi automatici, ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, è destinata agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi, secondo quanto previsto nel decreto di cui all’articolo 25, comma 1;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, reso nella seduta del 17 marzo 2021;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell’8 luglio 2021;

DECRETA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina i contributi automatici previsti dall’articolo 23 della legge 14 novembre 2016, n. 220, determinati sulla base dei risultati economici, culturali e artistici conseguiti dalle imprese audiovisive.
2. I contributi automatici sono erogati alle imprese audiovisive al fine di sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere audiovisive di nazionalità italiana e aventi i requisiti per accedere ai crediti d’imposta di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e sulla base dei criteri e degli ulteriori requisiti previsti nel presente decreto.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.



Il Ministro della cultura

2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
- a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
 - b) «DG Cinema e Audiovisivo»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 - 1) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro della cultura emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 - 2) «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un'emittente televisiva di ambito nazionale o un fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, come definiti all'articolo 2 del TUSMAR;
 - e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al medesimo articolo 5;
 - f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - g) «opera cinematografica in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
 - i) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - j) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;



Il Ministro della cultura

- k) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - l) «opera di giovani autori»: il film realizzato da un regista che alla data di richiesta della nazionalità provvisoria, ovvero, per opere per le quali non è richiesta la nazionalità provvisoria, al momento della stipula del contratto di affidamento della regia, avente data certa non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
 - m) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - n) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti o riconosciuta come tale ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004;
 - o) «opere di ricerca e formazione»: opere audiovisive di finzione di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, ovvero opere di documentario di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.000.000, ovvero opere di cortometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 200.000 e diffuse al pubblico congiuntamente:
 - 1) in almeno una delle rassegne e dei concorsi internazionali di cui alla Tabella 6 allegata al presente decreto;
 - 2) mediante fornitori di servizi media audiovisivi lineari ovvero fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 44-*quater* del TUSMAR, ovvero altri fornitori come eventualmente individuati nel decreto di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016;
 - p) «videoclip»: l'opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:
- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
 - b) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
 - c) «produttore»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633;
 - d) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio, le seguenti attività:
 - 1) la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
 - 2) l'affidamento dell'incarico di elaborazione del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
 - 3) l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché l'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
 - e) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;



Il Ministro della cultura

- f) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite al comma 4, lettera f), del presente articolo;
 - g) «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero, come definite al comma 4, lettera f), del presente articolo;
 - h) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, come definiti nel presente decreto;
 - i) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello spazio economico europeo;
 - j) «editore *home entertainment*»: il titolare dei diritti di riproduzione *home video*, sia esso il produttore di opere audiovisive che svolge in proprio l'attività di produttore di videogrammi ovvero colui che, avendo ottenuto su licenza il relativo diritto, svolge direttamente e in proprio l'attività di produttore di videogrammi, consistente nella riproduzione materiale, sotto la propria denominazione, anche eventualmente avvalendosi di imprese terze, di un'opera audiovisiva su un supporto analogico o digitale destinato al commercio nel territorio italiano per una visione domestica, assumendo a proprio carico il rischio di impresa editoriale connesso a tale attività.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
 - b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero, in caso di animazione, della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «*distribuzione in Italia*», se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano, e in



Il Ministro della cultura

“*distribuzione all'estero*”, se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce “*distribuzione cinematografica*” l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;

- g) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori italiani;
 - h) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta “*appaltante*”, delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta “*produttore esecutivo*”.
5. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) «opera in associazione produttiva»: l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente originario con altro produttore ovvero in associazione con un fornitore di servizi di media audiovisivi;
 - b) «opera in acquisto o licenza»: l'opera audiovisiva prodotta da un produttore indipendente, i cui diritti di utilizzazione sono acquistati da un fornitore di servizi di media audiovisivi lineare o a richiesta per un periodo di tempo determinato;
 - c) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, dell'opera completata e depositata presso la DG Cinema e Audiovisivo, nonché del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l'opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
 - d) «diritti di sfruttamento dell'opera»: i diritti relativi allo sfruttamento di un'opera audiovisiva in Italia e all'estero come individuati nella Tabella C, allegata al presente decreto;
 - e) «proventi *theatrical*»: i ricavi derivanti dallo sfruttamento dell'opera in sala cinematografica;
 - f) «prima diffusione al pubblico»: la data della prima messa a disposizione dell'opera al pubblico nella sua interezza, e nello specifico:
 - 1) per le opere cinematografiche, la data dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico ovvero la data di conferma della classificazione dell'opera;
 - 2) per le opere televisive e web, la data di prima messa a disposizione del pubblico attraverso un'emittente televisiva nazionale ovvero attraverso un fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta, soggetto agli obblighi di cui all'articolo 44-*quater* del TUSMAR, ovvero di altri fornitori come eventualmente individuati nel decreto di cui all'articolo 14 della legge n. 220 del 2016;
 - 3) per le opere di ricerca e formazione, la prima fra la data di partecipazione ad uno dei festival di cui alla tabella 6 allegata al presente decreto e la data di prima messa a disposizione attraverso un fornitore di servizi media audiovisivi lineari ovvero un fornitore di servizi media audiovisivi non lineare di cui al precedente punto 2).

Articolo 3

Riparto delle risorse

- 1. Le risorse disponibili per le finalità del presente decreto sono stabilite annualmente con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
- 2. L'importo disponibile in ciascun anno per le finalità di cui al presente decreto è ripartito nelle seguenti quote:
 - a) per i risultati conseguiti da opere cinematografiche: 63 per cento, di cui:



Il Ministro della cultura

- 1) il 50 per cento per la sottoquota relativa ai risultati economici;
 - 2) il 50 per cento per la sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici;
 - b) per i risultati conseguiti da opere televisive e web: 18 per cento, di cui:
 - 1) il 50 per cento per la sottoquota relativa ai risultati economici;
 - 2) il 50 per cento per la sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici;
 - c) per i risultati conseguiti da videogiochi: il 4 per cento, in relazione ai risultati culturali e artistici sulla base di ulteriore decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 220 del 2016;
 - d) per i risultati conseguiti da opere di animazione: 8 per cento, in relazione ai risultati economici, culturali e artistici;
 - e) per i risultati conseguiti dai distributori internazionali: il 5 per cento in relazione ai risultati economici, culturali e artistici derivanti dalle vendite e pre vendite su mercati diversi da quello italiano di opere cinematografiche, televisive o web;
 - f) per i risultati conseguiti dagli editori *home entertainment*: il 2 per cento in relazione ai risultati economici e culturali derivanti dalle transazioni in Italia delle opere cinematografiche, televisive e web su supporto fisico ovvero su piattaforme digitali.
3. I cortometraggi cinematografici concorrono alla sottoquota relativa ai risultati culturali e artistici conseguiti da opere cinematografiche di cui al comma 2, lettera a), numero 2), nel limite del 5 per cento della dotazione complessiva della predetta sottoquota.
 4. L'opera televisiva e web che abbia avuto distribuzione cinematografica in Italia può concorrere anche alla quota di cui al comma 2, lettera a), esclusivamente riguardo ai risultati derivanti dalla distribuzione cinematografica medesima.
 5. Le opere di ricerca e formazione possono concorrere alla quota di cui al comma 2, lettera a).

Articolo 4

Requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente decreto:
 - a) i produttori in possesso di classificazione ATECO J 59.11; nel caso di opere televisive e web, l'accesso è riservato ai soli produttori indipendenti;
 - b) i distributori cinematografici in Italia in possesso di classificazione ATECO J 59.13;
 - c) gli editori *home entertainment* in possesso di classificazione ATECO J 59.1 o C 18.20;
 - d) i distributori internazionali in possesso di classificazione ATECO J 59.13.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono:
 - a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) al momento dell'utilizzo del beneficio, essere soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
 - c) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Articolo 5

Opere rilevanti ai fini dei risultati

1. Concorrono alla determinazione dei punteggi di cui all'articolo 6 le opere audiovisive di nazionalità italiana, depositate presso la Cineteca nazionale, in possesso dei requisiti per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e rientranti nelle seguenti tipologie:
 - a) film;



Il Ministro della cultura

- b) opere televisive e web;
 - c) opere di ricerca e formazione;
 - d) videoclip.
2. I risultati, a pena di inammissibilità, devono essere stati conseguiti a decorrere dal 1° gennaio 2017.
 3. L'opera concorre al raggiungimento dei risultati di cui al presente decreto per la prima volta nell'anno successivo a quello di primo sfruttamento. Per primo sfruttamento si intende la prima diffusione al pubblico in Italia, come definita all'articolo 2, comma 5, lettera f), fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
 4. In deroga al comma 3, per i distributori internazionali e gli editori *home entertainment*, nel caso in cui la prima vendita dei diritti di utilizzazione e sfruttamento avvenga successivamente all'anno di primo sfruttamento come individuato al citato comma 3, il risultato è conseguito per la prima volta nell'anno di vendita dei diritti.
 5. I risultati sono dichiarati, a pena di inammissibilità, esclusivamente nella domanda relativa all'anno di ottenimento. Qualora i risultati siano stati conseguiti in anni precedenti all'anno di primo sfruttamento, essi sono dichiarati, a pena di inammissibilità, nella domanda relativa all'anno di primo sfruttamento.
 6. Sono inammissibili i risultati conseguiti nel quinto anno solare antecedente a quello di primo sfruttamento.
 7. In caso di opere prodotte da due o più produttori associati, il punteggio realizzato dall'opera è ripartito proporzionalmente in ragione della quota dei diritti di cui all'articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, detenuta da ciascun produttore al momento in cui viene presentata la domanda.
 8. Nel caso di opere realizzate in regime di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale e di produzione internazionale, le stesse possono concorrere al calcolo dell'importo da accreditare unicamente qualora la quota dei diritti sull'opera detenuta dal produttore italiano non sia inferiore al 20 per cento, ridotto al 10 per cento in caso di coproduzioni multilaterali ovvero di coproduzioni bilaterali il cui costo di produzione complessivo sia uguale o superiore a 5 milioni di euro.
 9. I ricavi previsti nelle tabelle allegate al presente decreto sono utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi se univocamente riferibili all'opera e risultanti nelle scritture contabili, al netto di resi, abbuoni, sconti e ogni altra voce di rettifica del ricavo medesimo.
 10. Tutti gli importi vengono considerati utili ai fini della determinazione del punteggio per una sola volta.

Articolo 6

Determinazione degli importi da accreditare

1. Ogni impresa matura, per ciascuna delle quote e sottoquote di cui all'articolo 3, un punteggio complessivo calcolato sulla base dei risultati conseguiti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 applicando ad essi i parametri di calcolo previsti nelle tabelle allegate.
2. Per ciascun anno, è determinato il valore monetario unitario di un singolo punto relativo ad una specifica quota o sottoquota. Tale valore è dato dal rapporto, per ogni quota o sottoquota, fra l'importo complessivo delle risorse disponibili e la somma dei punti complessivamente maturati da tutte le imprese richiedenti.
3. L'importo da accreditare a ciascuna impresa è dato dal prodotto fra il valore monetario unitario del singolo punto e il totale dei punti maturati dall'impresa medesima per ciascuna delle quote o sottoquote, in base ai rispettivi risultati economici, culturali e artistici.



Il Ministro della cultura

4. L'importo da assegnare non può essere superiore:
 - a) per opera, al 30 per cento delle risorse previste in ciascuna sottoquota;
 - b) per impresa, al 50 per cento delle risorse previste in ciascuna sottoquota.

CAPO II

Parametri per la determinazione dei risultati economici, culturali e artistici

Articolo 7

Opere cinematografiche

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere cinematografiche, sono presi in considerazione i seguenti parametri, con le modalità e secondo le ulteriori specificazioni contenute nelle tabelle allegate:
 - a) in relazione ai proventi relativi ai diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dei film in Italia, ai produttori e ai distributori cinematografici in Italia sono riconosciuti punteggi sulla base degli incassi lordi ottenuti nelle sale cinematografiche, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione e in riferimento alla data ovvero al periodo di prima uscita in sala;
 - b) con riferimento ai canali di sfruttamento in Italia delle opere cinematografiche, diversi dalle sale cinematografiche, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti in bilancio derivanti da transazioni con fornitori di servizi media audiovisivi relativi all'acquisito dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera cinematografica ai fini della successiva diffusione, attraverso le piattaforme di cui hanno la responsabilità editoriale, presso il pubblico residente in Italia;
 - c) in relazione al canale di sfruttamento dell'*home entertainment*, ai produttori sono riconosciuti punteggi sulla base dei ricavi inseriti in bilancio.
2. Il valore delle transazioni ovvero dei ricavi utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è autodichiarato dal produttore, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica. Non sono ammessi valori forfettari su pacchetti di diritti ovvero su pacchetti di film.
3. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere cinematografiche, a esclusione delle opere cinematografiche di animazione, sono riconosciuti ai produttori e ai distributori di cui al comma 5 del presente articolo i seguenti risultati, ulteriormente specificati nella Tabella 1:
 - a) l'ottenimento della qualifica di film d'essai;
 - b) l'ottenimento dei contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione, di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) la realizzazione di film in coproduzione ovvero in compartecipazione internazionale;
 - d) la realizzazione di un'opera cinematografica la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia di genere femminile;
 - e) la realizzazione di un'opera cinematografica la cui regista sia di genere femminile;
 - f) la realizzazione di un'opera cinematografica in cui almeno il 50 per cento dei seguenti capi-reparto sia di genere femminile: direttrice della fotografia ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale ovvero direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; *VFX producer* ovvero *supervisor*;



Il Ministro della cultura

- g) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, *Eurimages, Ibermedia*;
 - h) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione;
 - i) la tipologia di opera: documentario, cortometraggio, opera prima o seconda, opera di giovani autori;
 - j) l'utilizzo di musiche originali realizzate da compositori italiani;
 - k) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella Tabella 6 allegata;
 - l) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella tabella 7 allegata;
 - m) la partecipazione ai mercati e ai laboratori cinematografici ovvero audiovisivi internazionali che prevedano una selezione per l'accesso indicati nella Tabella 8 allegata.
4. Il conseguimento dei risultati culturali e artistici, secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica:
- a) con riferimento alle lettere d), e), f), g), k), l), m) del comma 3 del presente articolo, è comprovato da adeguata documentazione allegata dall'impresa richiedente;
 - b) con riferimento alle lettere a), b), c), h), i), j) del comma 3 del presente articolo, è autodichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dall'impresa richiedente.

Articolo 8

Opere televisive e web

- 1. Con riferimento ai risultati economici delle opere televisive e web, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 2:
 - a) la durata dell'opera;
 - b) il costo medio orario di realizzazione dell'opera;
 - c) i ricavi inseriti in bilancio derivanti da transazioni per la cessione dei diritti di utilizzazione economica, in ambito nazionale, ai fornitori di servizi media audiovisivi e agli editori di *home entertainment*;
 - d) i ricavi derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere in ambiti geografici diversi dall'Italia e per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia.
- 2. I valori utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1 sono autodichiarati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dal produttore secondo le modalità contenute nella modulistica.
- 3. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere televisive, a esclusione delle opere di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 2:
 - a) l'ottenimento dei contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - b) la realizzazione dell'opera in coproduzione ovvero produzione internazionali;
 - c) la realizzazione di un'opera cinematografica la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia di genere femminile;
 - d) la realizzazione di un'opera cinematografica la cui regista sia di genere femminile;
 - e) la realizzazione di un'opera cinematografica in cui almeno il 50 per cento per ciascuna categoria dei seguenti capi-reparto sia di genere femminile: DOP ovvero operatrice di macchina;



Il Ministro della cultura

- organizzatrice generale ovvero direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; VFX *producer* ovvero *supervisor*;
- f) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, *Eurimages*, *Ibermedia*;
 - g) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione;
 - h) la tipologia di opera: documentario, opera di giovani autori;
 - i) l'utilizzo di musiche originali realizzate da compositori italiani;
 - j) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche ovvero audiovisive nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella Tabella 6 allegata;
 - k) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella Tabella 7 allegata;
 - l) la partecipazione ai mercati e ai laboratori cinematografici ovvero audiovisivi internazionali che prevedano una selezione per l'accesso indicati nella Tabella 8 allegata.
4. Il conseguimento dei risultati culturali e artistici, secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica:
- a) con riferimento alle lettere f), j), k) e l) del comma 3 del presente articolo, è comprovato da adeguata documentazione allegata dalla impresa richiedente;
 - b) con riferimento alle lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) del comma 3 del presente articolo, è autodichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla impresa richiedente.
5. Se il produttore originario indipendente, alla data di prima comunicazione al pubblico, rispetto a fornitori di servizi di media audiovisivi, detiene in modo pieno, effettivo e incondizionato i diritti di elaborazione creativa sull'opera, il punteggio derivante dai parametri economici e culturali è raddoppiato, fermo restando il limite per ciascuna impresa previsto all'articolo 6, comma 4.

Articolo 9

Opere di animazione

1. Con riferimento ai risultati economici delle opere di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, con le modalità e secondo le ulteriori specificazioni contenute nella Tabella 3:
 - a) in relazione ai proventi relativi ai diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle opere di animazione in Italia, ai produttori e ai distributori cinematografici in Italia sono riconosciuti punteggi sulla base degli incassi lordi ottenuti nelle sale cinematografiche, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione e in riferimento alla data ovvero al periodo di prima uscita in sala;
 - b) nel caso di opere televisive o web, la durata dell'opera di animazione;
 - c) nel caso di opere televisive o web, il costo medio orario di realizzazione dell'opera di animazione;
 - d) nel caso di opere televisive, i risultati in termini di posizionamento orario nel palinsesto nella sua prima trasmissione televisiva;
 - e) i ricavi inseriti in bilancio derivanti da transazioni per la cessione dei diritti di utilizzazione economica, in ambito nazionale, ai fornitori di servizi media audiovisivi e agli editori di home entertainment;
 - f) i ricavi derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere in ambiti geografici diversi dall'Italia e per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia.
2. I valori utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1, sono autodichiarati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dal produttore secondo le specifiche tecniche



Il Ministro della cultura

- contenute nella modulistica. Non sono ammessi valori forfettari su pacchetti di diritti ovvero su pacchetti di opere.
3. Con riferimento ai risultati culturali e artistici delle opere di animazione, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 3:
 - a) l'ottenimento della qualifica di film d'essai;
 - b) l'ottenimento dei contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) la realizzazione di un'opera tratta da o ispirata a un romanzo, un racconto, un libro illustrato o una *graphic novel* italiana ovvero basata sulla grafica di autore italiano;
 - d) la realizzazione di opere di animazione in coproduzione ovvero in compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale;
 - e) la realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia di genere femminile;
 - f) la realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva la cui regista sia di genere femminile;
 - g) la realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva in cui almeno il 50 per cento per ciascuna categoria dei seguenti capi-reparto sia di genere femminile: storyboardista; direttrice di produzione; *sound design*; *background artist*; *character designer*; montatrice; montatrice del suono; supervisore dell'animazione;
 - h) lo svolgimento in Italia di almeno il 75 per cento del costo delle lavorazioni relative alla quota italiana, indicate nella Tabella 3;
 - i) l'ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, *Eurimages*, *Ibermedia*;
 - j) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione;
 - k) la tipologia di opera: documentario, cortometraggio, opera prima o seconda, opera di giovani autori;
 - l) l'opera è stata diffusa su un canale *pay tv* o su una piattaforma SVOD in Italia;
 - m) l'utilizzo di musiche originali realizzate da compositori italiani;
 - n) la partecipazione alle manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella Tabella 6 allegata;
 - o) la candidatura e il conseguimento di premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella Tabella 7 allegata;
 - p) la partecipazione ai mercati e ai laboratori cinematografici ovvero audiovisivi internazionali che prevedano una selezione per l'accesso indicati nella Tabella 8 allegata.
 4. Il conseguimento dei risultati culturali e artistici, secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica:
 - a) con riferimento alle lettere c), h), i), l), n), o), p) del comma 3 del presente articolo, è comprovato da adeguata documentazione allegata dall'impresa richiedente;
 - b) con riferimento alle lettere a), b), d), e), f), g), j), k), m) del comma 3 del presente articolo, è autodichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dall'impresa richiedente.
 5. Nel caso di opere cinematografiche, al distributore cinematografico nazionale è attribuito, per i parametri artistici e culturali, un numero di punti pari al 20% dei punti ottenuti dal produttore per i medesimi parametri.
 6. Se il produttore originario indipendente, alla data di prima comunicazione al pubblico, rispetto a fornitori di servizi di media audiovisivi, detiene in modo pieno, effettivo e incondizionato i diritti di elaborazione creativa sull'opera, il punteggio derivante dai parametri economici e culturali è raddoppiato, fermo restando il limite per ciascuna impresa previsto all'articolo 6, comma 4.



Il Ministro della cultura

Articolo 10

Distribuzione internazionale

1. Con riferimento ai risultati economici, culturali e artistici dei distributori internazionali, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 4:
 - a) i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prevendite dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell'opera audiovisiva in ambiti geografici diversi dall'Italia, per la diffusione presso il pubblico non residente in Italia;
 - b) il numero di mercati esteri in cui il distributore internazionale ha effettuato la cessione di diritti di sfruttamento delle opere audiovisive che hanno avuto una diffusione di tipo commerciale;
 - c) la distribuzione internazionale di film d'essai italiani o di opere audiovisive che abbiano ottenuto contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - d) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è di genere femminile;
 - e) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva la cui regista è di genere femminile;
 - f) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva che abbia ottenuto contributi erogati da enti sovranazionali, tra i quali Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, *Eurimages*, *Ibermedia*;
 - g) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione;
 - h) la tipologia di opera: documentario, animazione, cortometraggio, opera prima o seconda, opera di giovani autori;
 - i) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva in coproduzione internazionale ovvero in compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale;
 - j) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva che abbia partecipato alle manifestazioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali di livello primario e, nel caso di manifestazioni a carattere competitivo, il conseguimento di premi e riconoscimenti indicati nella Tabella 6 allegata;
 - k) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva che sia stata candidata ovvero abbia conseguito premi di rilevanza nazionale o internazionale indicati nella Tabella 7 allegata;
 - l) la distribuzione internazionale di un'opera audiovisiva che abbia partecipato ai mercati e ai laboratori cinematografici ovvero audiovisivi internazionali che prevedano una selezione per l'accesso indicati nella Tabella 8 allegata.
2. Il conseguimento dei risultati culturali e artistici, secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica:
 - a) con riferimento alle lettere a), b), f), j), k), l) del comma 1 del presente articolo è comprovato da adeguata documentazione allegata dalla impresa richiedente;
 - b) con riferimento alle lettere c), d), e), g), h), i) del comma 1 del presente articolo, è autodichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 dalla impresa richiedente.

Articolo 11

Home entertainment

1. Con riferimento ai risultati economici e culturali degli editori *home entertainment*, sono presi in considerazione i seguenti parametri, ulteriormente specificati nella Tabella 5:



Il Ministro della cultura

- a) i ricavi derivanti dalle transazioni per le vendite delle opere cinematografiche, televisive e web su supporto fisico ovvero digitale;
 - b) la distribuzione di film d'essai italiani e opere che hanno ottenuto contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 220 del 2016;
 - c) la distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori, di cui all'articolo 44 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è di genere femminile;
 - d) la distribuzione di un'opera la cui regista è di genere femminile;
 - e) ottenimento di contributi erogati da enti sovranazionali, tra i quali Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA;
 - f) l'ottenimento di contributi erogati nell'ambito di fondi bilaterali di co-sviluppo e co-produzione.
2. Il conseguimento dei risultati economici e culturali, secondo le specifiche tecniche contenute nella modulistica:
- a) con riferimento alle lettere a) ed e) del comma 1 del presente articolo, è comprovato da adeguata documentazione allegata dalla impresa richiedente;
 - b) con riferimento alle lettere b), c), d), f) del comma 1 del presente articolo è autodichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla impresa richiedente

CAPO III

Fondo potenziale delle imprese ed erogazione dei contributi

Articolo 12

Fondo potenziale

1. Ciascuna impresa audiovisiva richiede alla DG Cinema e Audiovisivo l'apertura di una propria posizione contabile in cui confluiscono gli importi che l'impresa medesima matura in ciascun anno. In particolare, la DG Cinema e Audiovisivo accredita nella posizione contabile dell'impresa l'importo determinato, secondo quanto previsto nel presente decreto, in base ai risultati economici, culturali e artistici di ciascuna delle opere prodotte ovvero distribuite.
2. Gli importi complessivamente accreditati costituiscono il fondo potenziale dell'impresa, a valere sul quale sono erogati i contributi automatici alla medesima impresa per sostenere lo sviluppo, la produzione e la distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche o audiovisive di nazionalità italiana aventi i requisiti per accedere ai crediti d'imposta di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.
3. Il fondo potenziale dell'impresa costituisce un credito certo e liquido la cui esigibilità è subordinata allo sviluppo, produzione, distribuzione e diffusione in Italia e all'estero di una nuova opera cinematografica ovvero audiovisiva da parte della medesima impresa, secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.
4. Gli importi accreditati sul fondo potenziale non sono cedibili a terzi, non sono pignorabili da parte di terzi e non possono costituire oggetto di garanzia o di altri atti di disposizione a favore di terzi.
5. Le somme accreditate nel fondo potenziale devono essere utilizzate dall'impresa, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno solare successivo all'anno in cui sono state accreditate.
6. Nei casi in cui decada, per qualunque motivo, incluso il superamento del termine di cui al comma 5, il diritto dell'impresa di utilizzare tutta o parte del fondo potenziale, le somme non utilizzate sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, sulla base delle norme vigenti.
7. A richiesta dell'impresa, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero comunica alle imprese titolari di posizione contabile l'ammontare delle risorse giacenti sul rispettivo fondo



Il Ministro della cultura

potenziale, indicando altresì l'opera o le opere che hanno concorso alla determinazione del fondo, l'anno in cui sono state accreditate le corrispondenti risorse e l'anno in cui, a pena di decadenza, esse debbono essere utilizzate.

8. Per la gestione finanziaria delle posizioni contabili, la DG Cinema e Audiovisivo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 220 del 2016, recante "*Modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo*", può avvalersi della società Istituto Luce Cinecittà S.p.A., sulla base di apposita convenzione.

Articolo 13

Erogazione dei contributi automatici

1. L'impresa audiovisiva richiede l'erogazione del contributo automatico, a valere sul proprio fondo potenziale, per lo sviluppo, produzione, distribuzione, in Italia e all'estero, di nuove opere cinematografiche ovvero audiovisive aventi la nazionalità italiana e i requisiti per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, utilizzando la modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo.
2. L'erogazione avviene su richiesta dell'impresa e, ove possibile, a stati di avanzamento, secondo le specifiche e le disposizioni tecniche contenute in apposito decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo.

Articolo 14

Utilizzo dei contributi automatici

1. I contributi automatici, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, sono erogati per concorrere alla copertura degli investimenti in nuove opere, in possesso dei requisiti per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 15 ovvero all'articolo 16 della legge n. 220 del 2016, come di seguito indicato:
 - a) per le opere cinematografiche, relativamente allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione nazionale e internazionale e alla distribuzione *home entertainment*;
 - b) per le opere televisive e web, relativamente allo sviluppo, alla produzione, alla distribuzione internazionale e alla distribuzione *home entertainment*.
2. Le imprese cinematografiche e audiovisive, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente decreto, devono aver versato interamente il capitale sociale e avere un patrimonio netto non inferiore ad euro 40.000 come da ultimo bilancio depositato, ridotto ad euro 10.000 in caso di opere di cortometraggio.
3. Ai sensi e per le finalità di cui al Titolo I, Capo IV, Sezione III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, agli autori del soggetto, agli autori della sceneggiatura, agli autori della musica e ai registi dello Spazio Economico Europeo di opere cinematografiche, televisive, web e di animazione spetta una quota pari all'1,5 per cento, per ciascuna delle categorie sopra elencate, degli importi accreditati nella posizione contabile dell'impresa di produzione in virtù dei risultati conseguiti dalle medesime opere ai sensi degli articoli 7, 8 e 9.
4. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 2, sono previste ulteriori specifiche attuative del presente articolo.
5. L'adempimento della disposizione di cui al comma 3, debitamente documentato, costituisce requisito di ammissibilità alla richiesta di reinvestimento.



Il Ministro della cultura

6. A pena di decadenza dei benefici di cui al presente decreto, l'impresa di produzione ovvero di distribuzione:
 - a) ha l'obbligo di inserire il logo del Ministero nei titoli dell'opera e nei materiali promozionali dell'opera con collocazione, frequenza, durata e dimensioni pari a quelle con cui è inserito il logo del produttore ovvero del distributore;
 - b) a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 220 del 2016. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.

Articolo 15

Limiti d'intensità d'aiuto

1. I contributi automatici e le altre misure pubbliche di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo dell'opera audiovisiva oggetto di reinvestimento. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell'elenco del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'art. 2, comma 2, lettere i), j), k), l) e n), del presente decreto e opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
 - d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
4. I contributi automatici investiti in progetti di sviluppo sono cumulabili con le altre misure di sostegno pubblico entro il limite massimo del 100 per cento dei costi ammissibili. Nel caso l'opera venga realizzata, essi sono presi in considerazione nel calcolo dell'intensità d'aiuto.
5. Con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono stabilite le procedure per la richiesta della qualifica di opera difficile.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 16

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema e Audiovisivo, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita ovvero l'illegittima fruizione, anche parziale, dei contributi di cui al presente decreto, per il mancato rispetto



Il Ministro della cultura

- delle condizioni richieste dalla norma, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. La DG Cinema e Audiovisivo può, entro 5 anni dall'erogazione del contributo, richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
 3. La DG cinema e Audiovisivo può disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
 4. La DG cinema e Audiovisivo può altresì richiedere, addebitando i relativi costi sulla posizione contabile dell'impresa, la certificazione contabile del costo complessivo delle opere di cui all'articolo 5, dei valori economici inseriti nelle tabelle allegate al presente decreto, nonché dei costi connessi al reinvestimento di cui all'articolo 14.
 5. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema e Audiovisivo l'eventuale perdita, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto nonché ogni altra informazione, elemento e circostanza che possa determinare una modifica nell'importo del contributo automatico accreditato nella posizione contabile ovvero erogato ai sensi del presente decreto.
 6. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni ai sensi del comma 4 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dai contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario, nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
 7. Per i soggetti a cui è assegnato uno o più dei contributi previsti nel presente decreto per un importo annuo superiore a euro 150.000, la DG Cinema e Audiovisivo provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
 8. Per i cinque anni successivi all'erogazione del contributo, ai fini della valutazione di impatto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, i soggetti beneficiari, a pena di decadenza, forniscono alla DG Cinema e Audiovisivo, secondo le modalità contenute nella modulistica, specifiche informazioni e dati aggiornati relativi al progetto finanziato.

Articolo 17

Disposizioni straordinarie per mitigare gli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19 sul settore

1. Per far fronte alle ricadute negative sul settore del cinema e dell'audiovisivo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il valore dei ricavi derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi di media audiovisivi di cui alla Tabella 1 allegata, conseguiti da opere cinematografiche che hanno usufruito della deroga all'uscita in sala prevista dai decreti ministeriali 4 maggio 2020, 11 giugno 2020, 28 ottobre 2020, nonché da successivi decreti adottati in ragione dell'emergenza sanitaria, è equiparato agli incassi realizzati nella sala cinematografica.
2. A partire dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, come stabilita dai relativi provvedimenti governativi emanati dalle competenti Autorità:



Il Ministro della cultura

- a) i soli punteggi derivanti dagli incassi realizzati effettivamente in sala cinematografica sono incrementati del 100 per cento;
- b) alle vendite e prevendite internazionali di opere cinematografiche, televisive o web di cui alla Tabella 4 è attribuito 1 punto ogni 1.000 euro;
- c) al valore delle vendite *home entertainment* di cui alla Tabella 5 è attribuito 1 punto ogni 1.000 euro.

Articolo 18 *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “*Disposizioni applicative in materia di contributi automatici di cui agli articoli 23, 34 e 45 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo.

Roma, 15 luglio 2021

IL MINISTRO



Il Ministro della cultura

TABELLA 1 – PUNTEGGI OPERE CINEMATOGRAFICHE

A – PARAMETRI ECONOMICI					
	VALORE DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE	PRODUTTORE		DISTRIBUTORE SALA
1	Incasso sala cinematografica - sono considerati gli incassi fino ad un massimo di € 5 milioni	Incasso realizzato nella sala cinematografica.	1 punto ogni € 5.000 fino a 1 milione di incasso, ogni € 7.500 per incassi fra 1 e 3 milioni di incasso, ogni € 10.000 per incassi fra 3 e 5 milioni, di incasso lordo (dato SIAE) fino ad un massimo di € 5 milioni di incasso		1 punto ogni € 25.000 di incasso lordo (dato SIAE) fino a 5 milioni di incassi
			$\frac{\text{Rapporto Incasso}}{\text{Costo industriale}}$	Periodo uscita	
			Se >50% incremento +20% dei punti maturati per l'incasso complessivo in sala	Periodo Estivo (1° giugno al 31 agosto) incremento +50% dei punti maturati per l'incasso in sala	
2	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi media audiovisivi e agli editori Home Entertainment	Valore dei ricavi derivanti univocamente dal film e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto ogni € 20.000 di ricavi		—
3	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica all'estero	Valore dei ricavi derivanti univocamente dal film e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto ogni € 5.000 di ricavi		—



Il Ministro della cultura

B - PARAMETRI CULTURALI				
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE ITALIA
1.	Riconoscimenti del film	<ul style="list-style-type: none">• film d'essai• film che hanno ottenuto contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione	5 punti per film d'essai 15 punti per film che hanno ottenuto contributi selettivi	5 punti per ciascuno dei due parametri
2.	Coproduzione o compartecipazione internazionale	quota italiana non inferiore al 20% e non superiore al 90%	25 punti	10 punti
3.	Realizzazione di un film la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, sono, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti	5 punti
4.	Realizzazione di un film diretto da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti	5 punti
5.	Realizzazione di un'opera cinematografica in cui almeno il 50 per cento dei capi-reparto sia di genere femminile:	è di genere femminile almeno il 50 cento tra DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor;	15 punti	5 punti
6.	Contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo allo sviluppo (singolo progetto o slate funding) e/o distribuzione o produzione da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	50 punti	10 punti
7.	Fondi bilaterali	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo bilaterale	25 punti	5 punti



Il Ministro della cultura

B - PARAMETRI CULTURALI				
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE ITALIA
8.	Tipologia documentaria del film di lungometraggio	Il film è un documentario	15 punti	10 punti
9.	Tipologia di corto del film	Il film è un cortometraggio	10 punti	10 punti
10.	Tipologia di opera prima o seconda del film di lungometraggio	Il film è un'opera prima o seconda	15 punti	10 punti
11.	Tipologia di opera di giovani autori del film di lungometraggio	Il film è un'opera di giovani autori	15 punti	10 punti
12.	Musiche originali	I compositori delle musiche originali del film sono italiani	15 punti	5 punti



Il Ministro della cultura

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
1	Partecipazione in concorso ufficiale dei festival elencati nella fascia A sotto allegata	100 punti	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
2	Partecipazione nelle sezioni ufficiali, con esclusione del concorso, dei festival elencati nella fascia A sotto allegata	50 punti	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
3	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia B, lungometraggi, cortometraggi, documentari, sotto allegata	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
4	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia C, lungometraggi, cortometraggi, documentari, sotto allegata	15 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
5	Premi e riconoscimenti ottenuti dal film in concorso nei festival nazionali ed internazionali lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A sotto allegata	200 punti	40 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
6	Premi e riconoscimenti ottenuti dai film nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali, con esclusione del concorso, lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A sotto allegata	100 punti	20 punti Se contratto sottoscritto prima della selezione
7	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B lungometraggi, cortometraggi e documentari sotto allegata	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
8	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B lungometraggi, cortometraggi e documentari sotto allegata, con esclusione del premio quale miglior film	15 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
9	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C, lungometraggi e documentari sotto allegata	25 punti	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
10	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C sotto allegata, con esclusione del premio quale miglior film	15 punti	2 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Il Ministro della cultura

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
11	Academy Award – Nomination	100 punti	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
12	Academy Award – Premio Oscar	200 punti	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
13	Partecipazione nella cinquina quale miglior film ai seguenti premi: <ul style="list-style-type: none">• David di Donatello;• Nastri d'argento;• EFA;• Goya;• Cesar;• Lola;• Bafta	50 punti	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
14	Partecipazione nella cinquina categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: <ul style="list-style-type: none">• David di Donatello;• Nastri d'argento;• EFA;• Goya;• Cesar;• Lola;• Bafta;• Academy Award	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
15	Conseguimento premio quale miglior film (o miglior film straniero) ai seguenti premi: <ul style="list-style-type: none">• David di Donatello;• Nastri d'argento;• EFA;• Goya;• Cesar;• Lola;• Bafta	100 punti	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
16	Conseguimento premio categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: <ul style="list-style-type: none">• David di Donatello;	25 punti	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Il Ministro della cultura

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
	<ul style="list-style-type: none">• Nastri d'argento;• EFA;• Goya;• Cesar;• Lola;• Bafta;• Academy Award		
17	Partecipazione a mercati e laboratori internazionali di settore che prevedano una selezione per l'accesso presenti nell'elenco sotto allegato	25 punti <i>(I punteggi dei mercati non sono fra loro cumulabili)</i>	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Il Ministro della cultura

TABELLA 2 – PUNTEGGI OPERE TELEVISIVE E WEB

A - PARAMETRI ECONOMICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Durata dell'opera	Minutaggio complessivo; per le serie somma del minutaggio delle puntate	1 punto per ogni 50 minuti
2	Costo medio orario		1 punto per ogni € 200.000
3	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica, in ambito nazionale, ai fornitori di servizi media audiovisivi e agli editori di home entertainment	Valore dei ricavi derivanti univocamente dall'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto ogni € 100.000 di ricavi netti
4	Valore economico delle vendite e prevendite internazionali	Valore dei ricavi derivanti univocamente dall'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto per ogni € 5.000 ricavi netti

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Riconoscimenti dell'opera	Opere che hanno ottenuto contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione	10 punti
2	Coproduzioni o produzioni internazionali	Quota italiana non inferiore al 20% e non superiore al 90%	25 punti
3	Opera la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
4	Opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti



Il Ministro della cultura

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
5	Opera in cui almeno il 50 per cento dei capi-reparto è di genere femminile:	<ul style="list-style-type: none">- DOP ovvero operatrice di macchina;- organizzatrice generale e/o direttrice di produzione;- tecnica del suono;- scenografa;- costumista;- montatrice;- montatrice del suono;- VFX producer ovvero supervisor;	10 punti
6	Opera beneficiaria di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo a vario titolo dagli enti sovranazionali citati	50 punti
7	Opera beneficiaria di fondo bilaterale di co-sviluppo ovvero di coproduzione	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo ovvero di coproduzione	25 punti
8	Tipologia documentaria dell'opera	L'opera è un documentario	15 punti
9	Opera di giovani autori	Opera la cui maggioranza degli autori, ai sensi della legge 633/1941, ha un'età inferiore ai trentacinque anni	15 punti
10	Musiche originali di autori italiani	I compositori delle musiche originali del film sono italiani	15 punti



Il Ministro della cultura

C – PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei principali festival nazionali ed internazionali ricompresi nella tabella 6	Vedi elenco Festival	50 punti
2	Premi ottenuti ai principali festival nazionali ed internazionali ricompresi nella tabella 6	Vedi elenco festival	100 punti
3	Partecipazione e conseguimento premi all'opera non collegati a festival ricompresi nell'elenco di cui alla tabella 7	Vedi elenco Premi	100 punti
4	Partecipazione a mercati e laboratori internazionali di settore che prevedano una selezione per l'accesso ricompresi nella tabella 8	Vedi elenco Mercati e laboratori (i punteggi dei mercati e laboratori non sono fra loro cumulabili)	25 punti



Il Ministro della cultura

TABELLA 3 – PUNTEGGI OPERE DI ANIMAZIONE

A – PARAMETRI ECONOMICI					
	VALORE DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE	PRODUTTORE		DISTRIBUTORE SALA
1	Incasso sala cinematografica		10 punti ogni €10.000 di incasso lordo (dato SIAE)		10 punti ogni €100.000 di incasso lordo (dato SIAE)
			$\frac{\text{Rapporto Incasso}}{\text{Costo industriale}}$	Periodo uscita	
			Se >50% incremento +20%	Periodo Estivo (1° giugno al 31 agosto) (incremento +50%)	
2	Durata dell'opera o della serie	Minutaggio complessivo; per le serie somma del minutaggio delle puntate	1 punto per ogni 50 minuti		-
3	Costo medio orario per opere di animazione		20 punti per ogni € 200.000,00		-
4	Risultati in termini di posizionamento orario nel palinsesto	Fascia oraria di trasmissione nel palinsesto televisivo	0 punti: fascia oraria 22.30-7:00 30 punti: fascia oraria 7:00-9:30 20 punti: fascia oraria 9.30-15:00 50 punti: fascia oraria 15:00 – 20:30 25 punti: fascia oraria 20:30-22:30		-



Il Ministro della cultura

A – PARAMETRI ECONOMICI				
	VALORE DI RIFERIMENTO*	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	DISTRIBUTORE SALA
5	Valore di cessione dei diritti di utilizzazione economica ai fornitori di servizi media audiovisivi e agli editori Home Entertainment	Valore dei ricavi derivanti univocamente dall'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili		10 punti per ogni € 100.000 di ricavi netti
6	Valore economico delle vendite e prevendite internazionali	Valore dei ricavi derivanti univocamente dal film e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili		10 punti per ogni € 5.000 di ricavi netti

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Riconoscimenti dell'opera	<ul style="list-style-type: none">- Opera che ha ottenuto un contributo selettivo allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione;- Opera che ha ottenuto la qualifica di film d'essai	50 punti per ciascuno dei due parametri
2	Autorialità italiana	<ul style="list-style-type: none">- Opera tratta da o ispirata a un romanzo, un racconto, un libro illustrato o una graphic novel italiana;- Opera basata sulla grafica di autore italiano	50 punti per ciascuno dei due parametri
3	Coproduzioni o produzioni internazionali	Coproduzioni con quota italiana non inferiore al 20% e non superiore al 90%	100 punti
4	Realizzazione di un'opera di animazione la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
5	Realizzazione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti



Il Ministro della cultura

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
6	Realizzazione di un'opera cinematografica in cui almeno il 50 per cento dei capi-reparto sia di genere femminile:	<ul style="list-style-type: none">- Storyboardista- Direttrice di produzione- Sound Design- Background Artist- Character Designer- Montatrice- Montatrice del suono- Supervisore dell'animazione	10 punti
7	Svolgimento in Italia delle lavorazioni indicate, per almeno il 75% del costo della lavorazione complessiva	<ul style="list-style-type: none">- Storyboard;- Modellazione e rigging 3D;- Layout;- Animazione;- Compositing e rendering;- Registrazione delle musiche;- Montaggio sonoro e mixaggio;- Montaggio finale- grafica/ modelpack	50 punti per storyboard e animazione 10 punti per ogni altra lavorazione
8	Opera beneficiaria di contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa – Sottoprogramma Media, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo allo sviluppo (singolo progetto o slate funding) o distribuzione	50 punti
9	Opera beneficiaria di un fondo di co-sviluppo ovvero coproduzione	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	50 punti
10	Tipologia documentaria dell'opera	L'opera è un documentario di animazione	15 punti
11	Tipologia di corto dell'opera di animazione	L'opera è un cortometraggio di animazione	10 punti
12	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera di animazione	L'opera è un'opera prima o seconda di animazione	15 punti
13	Tipologia degli autori	Gli autori o la maggioranza degli autori dell'opera, intesi come autore del soggetto, della grafica e della regia, hanno un'età inferiore ai 35 anni	15 punti
14	L'opera è stata diffusa su un canale pay tv o su una piattaforma SVOD in Italia		10 punti per ciascun parametro



Il Ministro della cultura

B - PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
15	Musiche originali di autori italiani	I compositori delle musiche originali del film sono italiani	15 punti

C - PARAMETRI ARTISTICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A della tabella 6 sotto allegata	Vedi elenco festival lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, fascia A1	100 punti
2	Partecipazione nelle sezioni ufficiali dei festival ricompresi negli altri elenchi ricompresi nella tabella 6, per ogni fascia	Vedi elenchi festival lungometraggi, fasce B e C, festival cortometraggi, fascia B, festival documentario, fasce B e C, festival animazione fascia B	50 punti
3	Premi ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione elencati nella fascia A della tabella 6	Vedi elenco festival lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, fascia A	100 punti
4	Premi ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival nazionali ed internazionali ricompresi negli elenchi sotto allegati e relativi alle fasce B e C dei festival lungometraggi, cortometraggi, documentario ed animazione della tabella 6	Vedi elenchi festival lungometraggi, fasce B e C, festival cortometraggi, fascia B, festival documentario, fasce B e C, festival animazione fascia B	50 punti
5	Partecipazione e conseguimento premi alle opere di animazione non collegati a festival ricompresi nella tabella 7	Vedi elenco premi	100 punti
6	Partecipazione a mercati, laboratori ed eventi nazionali ed internazionali, anche di settore, che prevedano una selezione per l'accesso, elencati nelle tabelle "Mercati e laboratori selettivi (progetti o gap financing)" e "Mercati, laboratori ed eventi specializzati in animazione" ricompresi nella tabella 8	Vedi elenchi sotto allegati: <ul style="list-style-type: none">• Mercati e laboratori selettivi (progetti o gap financing);• Mercati, laboratori ed eventi specializzati in animazione	25 punti che non sono tra loro cumulabili



Al Ministro della cultura

TABELLA 4 – PUNTEGGI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI

A – PARAMETRI ECONOMICI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Vendite e preventive internazionali di opere cinematografiche, televisive o web	Valore dei ricavi derivanti univocamente dall'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto per ogni €5.000
2	Numero di mercati esteri	Numero dei paesi in cui l'opera è stata ceduta e effettivamente distribuita. Solo contratti di vendita e preventiva in cui sia dimostrato nel parametro economico che c'è stata un contratto di cessione a titolo oneroso.	10 punti per ogni paese estero con massimo di 200 punti

B – PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Distribuzione di particolari tipologie di opera cinematografica, televisiva o web	- film d'essai italiani; - film che hanno ottenuto contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione	5 punti per film d'essai 10 punti per film che hanno ottenuto contributi selettivi
2	Distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
3	Distribuzione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
4	Ottenimento del contributo Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo allo sviluppo (singolo progetto o slate funding) e/o distribuzione o produzione da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	10 punti
5	Opera beneficiaria di un fondo di co-sviluppo ovvero coproduzione	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	5 punti
6	Tipologia documentaria dell'opera distribuita	L'opera distribuita è un documentario	15 punti
7	Tipologia di animazione dell'opera distribuita	L'opera distribuita è di animazione	15 punti
8	Tipologia di corto dell'opera distribuita	L'opera è un cortometraggio	10 punti



Al Ministro della cultura

B – PARAMETRI CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
9	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera distribuita	Il film è un'opera prima o seconda	15 punti
10	Tipologia degli autori dell'opera distribuita	Gli autori dell'opera, intesi come autore del soggetto, della grafica e della regia, hanno un'età inferiore ai 35 anni	15 punti
11	Coproduzione o compartecipazione internazionale	quota italiana non inferiore al 20% e non superiore al 90%	10 punti

C – PARAMETRI ARTISTICI		
	VALORE DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
1	Partecipazione in concorso ufficiale dei festival elencati nella fascia A sotto allegata	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
2	Partecipazione nelle sezioni ufficiali, con esclusione del concorso, dei festival elencati nella fascia A sotto allegata	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
3	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia B, sotto allegata	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
4	Partecipazione nelle selezioni ufficiali dei principali festival internazionali elencati nella fascia C sotto allegata	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
5	Premi e riconoscimenti ottenuti dal film in concorso nei festival nazionali ed internazionali lungometraggi, elencati nella fascia A sotto allegata	40 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
6	Premi e riconoscimenti ottenuti dai film nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali, con esclusione del concorso, elencati nella fascia A sotto allegata	20 punti Se contratto sottoscritto prima della selezione
7	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B sotto allegata	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
8	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia B sotto allegata, con esclusione del premio quale miglior film	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
9	Premio miglior film ottenuto nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C, sotto allegata	3 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Al Ministro della cultura

C – PARAMETRI ARTISTICI		
	VALORE DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
10	Premi e riconoscimenti ottenuti nelle sezioni ufficiali dei festival internazionali elencati nella fascia C sotto allegata, con esclusione del premio quale miglior film	2 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
11	Academy Award – Nomination	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
12	Academy Award – Premio Oscar	30 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
13	Partecipazione nella cinquina quale miglior film ai seguenti premi: - David di Donatello; - Nastri d'argento; - EFA; - Goya; - Cesar; - Lola; - Bafta	10 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
14	Partecipazione nella cinquina categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: - David di Donatello; - Nastri d'argento; - EFA; - Goya; - Cesar; - Lola; - Bafta; - Academy Award	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
15	Conseguimento premio quale miglior film (o miglior film straniero) ai seguenti premi: - David di Donatello; - Nastri d'argento; - EFA; - Goya; - Cesar; - Lola; - Bafta	20 punti se contratto sottoscritto prima della selezione
16	Conseguimento premio categorie artistiche, con esclusione di quella relativa al miglior film, ai seguenti premi: - David di Donatello; - Nastri d'argento; - EFA;	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Al Ministro della cultura

C – PARAMETRI ARTISTICI		
	VALORE DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
	<ul style="list-style-type: none">- Goya;- Cesar;- Lola;- Bafta;- Academy Award	
17	Partecipazione a mercati e laboratori internazionali di settore che prevedano una selezione per l'accesso presenti nell'elenco sotto allegato	5 punti se contratto sottoscritto prima della selezione



Al Ministro della cultura

TABELLA 5 – PUNTEGGI EDITORI HOME ENTERTAINMENT

A – PARAMETRI ECONOMICI E CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
1	Valore delle vendite	Valore dei ricavi derivanti univocamente dalla vendita dell'opera e risultante nel bilancio e nelle scritture contabili	1 punto ogni €10.000 del valore delle transazioni
2	Distribuzione di particolari tipologie di opera cinematografica, televisiva o web	<ul style="list-style-type: none">• film d'essai italiani• film che hanno ottenuto contributi selettivi allo sviluppo e pre-produzione e alla produzione	5 punti per film d'essai 20 punti per film che hanno ottenuto contributi selettivi
3	Distribuzione di un'opera la cui maggioranza degli autori sia di genere femminile	Gli autori dell'opera, come individuati dalla legge 633/1941, devono essere, almeno in maggioranza, di genere femminile	10 punti
4	Distribuzione di un'opera diretta da regista donna	La regista o la maggioranza dei registi dell'opera sono di genere femminile	15 punti
5	Distribuzione di opera che abbia ottenuto contributi erogati da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	L'opera ha ottenuto un contributo allo sviluppo (singolo progetto o slate funding) e/o distribuzione da enti sovranazionali attraverso i programmi Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA, Eurimages, Ibermedia	25 punti
6	Opera beneficiaria di un fondo di co-sviluppo ovvero coproduzione	L'opera ha ottenuto il contributo di un fondo di co-sviluppo	10 punti
7	Tipologia documentaria dell'opera distribuita	L'opera distribuita è un documentario	15 punti
8	Tipologia di animazione dell'opera distribuita	L'opera distribuita è di animazione	15 punti
9	Tipologia di corto dell'opera distribuita	L'opera è un cortometraggio	10 punti
10	Tipologia di opera prima o seconda dell'opera distribuita	L'opera è un'opera prima o seconda	15 punti



Al Ministro della cultura

A – PARAMETRI ECONOMICI E CULTURALI			
	VALORE DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIO
11	Tipologia degli autori dell'opera distribuita	Gli autori dell'opera, intesi come autore del soggetto, della grafica e della regia, hanno un'età inferiore ai 35 anni	15 punti



Al Ministro della cultura

TABELLA 6 - ELENCO FESTIVAL

FASCIA A

	<i>Denominazione</i>
1.	Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - Venezia (IT)
2.	Internationale Filmfestspiele - Berlino (DE)
3.	Festival de Cannes - Cannes (FR)

FASCIA B

1) TUTTE LE OPERE		
	<i>Denominazione</i>	<i>Maggiorazione</i>
1.	Giornate degli autori - Venezia (IT)	+100%
2.	Locarno Festival - Locarno (CH)	+100%
3.	Quinzaine des réalisateurs - Cannes (FR)	+100%
4.	Semaine de la critique - Cannes (FR)	+100%
5.	Settimana della critica - Venezia (IT)	+100%
6.	Sundance Film Festival - Park City (US)	+100%
7.	Toronto International Film Festival - Toronto (CA)	+100%
8.	BFI London Film Festival - Londra (UK)	
9.	Black Nights Film Festival - Tallinn (EE)	
10.	Busan International Film Festival - Busan (KR)	
11.	Cairo International Film Festival - Il Cairo (EG)	
12.	Cinekid - Amsterdam (NL)	
13.	Festa del Cinema di Roma - Roma (IT)	
14.	Festival de San Sebastian - San Sebastian (ES)	
15.	Festival Internacional de Cine de Guadalajara - Guadalajara (MX)	
16.	Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya - Sitges (ES)	
17.	Giffoni Film Festival - Giffoni Valle Piana, Salerno (IT)	
18.	Goteborg Film Festival - Goteborg (SE)	
19.	Hong Kong International Film Festival - Hong Kong (CN)	
20.	International Film Festival of India, Goa - Goa (IN)	
21.	International Film Festival Rotterdam - Rotterdam (NL)	
22.	International Istanbul Film Festival - Istanbul (TK)	
23.	Karlovy Vary International Film Festival - Karlovy Vary (CZ)	
24.	Moscow International Film Festival - Mosca (RU)	
25.	New York Film Festival - New York (US)	
26.	Sarajevo Film Festival - Sarajevo (BA)	
27.	Shanghai International Film Festival - Shanghai (CN)	
28.	SXSW Film Festival - Austin (US)	
29.	Telluride Film Festival - Telluride (US)	
30.	Tokyo International Film Festival - Tokyo (JP)	



Al Ministro della cultura

1) TUTTE LE OPERE		
	<i>Denominazione</i>	<i>Maggiorazione</i>
31.	Torino Film Festival - Torino (IT)	
32.	Tribeca Film Festival - New York (US)	

2) ANIMAZIONE		
	<i>Denominazione</i>	<i>Maggiorazione</i>
1.	Cartoons on the Bay - Napoli (IT)	+50%
2.	Festival International du Film d'Animation - Annecy (FR)	+50%
3.	Banff World Media Festival - Alberta (CA)	
4.	Chicago Children Film Festival - Chicago (US)	
5.	China International Cartoon and Animation Festival, C.I.C.A.F. - Hangzhou (CN)	
6.	International Animation Festival - Xiamen (CN)	
7.	International Animation Festival Hiroshima - Hiroshima (JP)	
8.	Ottawa International Animation Festival - Ottawa (CA)	
9.	Seoul International Cartoon & Animation Festival - Seul (KR)	
10.	Teheran International Animation Festival - Teheran (IR)	
11.	Tough Eye - International Turku Animated Film Festival, I.T.A.F.F. - Turku (FI)	
12.	Trickfilm Festival - Stoccarda (DE)	

3) DOCUMENTARI		
	<i>Denominazione</i>	<i>Maggiorazione</i>
1.	Dok Leipzig - Lipsia (DE)	+100%
2.	Hot Docs - Toronto (CA)	+100%
3.	International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) - Amsterdam (NL)	+100%
4.	Visions du Réel - Nyon (CH)	+100%
5.	Doc New York - New York (US)	
6.	CPH - Dox - Copenhagen (DK)	
7.	Docs Barcelona - Barcellona (ES)	
8.	Festival dei Popoli - Firenze (IT)	
9.	Festival International de Cinéma Marseille (FID) - Marsiglia (FR)	
10.	Guangzhou International Documentary Film Festival - Guangzhou (CN)	
11.	International Festival of documentary and short film of Bilbao - Bilbao (ES)	
12.	Message to Man - San Pietroburgo (RU)	
13.	Sheffield International Documentary Festival - Sheffield (UK)	
14.	Thessaloniki Documentary Festival - Salonico (GR)	



Al Ministro della cultura

4) OPERE TV		
	<i>Denominazione</i>	<i>Maggiorazione</i>
1.	Cannes Series - Cannes (FR)	
2.	Festival de la fiction de La Rochelle - La Rochelle (FR)	
3.	Festival de Series - Madrid (ES)	
4.	FIPA – Festival Internazionale di Biarritz - Biarritz (FR)	
5.	Monte Carlo TV Festival - Montecarlo (MC)	
6.	Roma Fiction Fest - Roma (IT)	
7.	Series Mania - Lille (FR)	
8.	Series Series - Fointanebleau (FR)	
9.	Shangai Television Festival - Shangai (CN)	
10.	The Edinburgh International TV Festival - Edinburgo (UK)	
11.	The European Broadcasting Festival – Prix Europa - Berlino (DE)	
12.	Toronto Film Festival/Prime Time - Toronto (CA)	

5) CORTOMETRAGGI		
	<i>Denominazione</i>	<i>Maggiorazione</i>
1.	Bogoshorts - Bogotá (CO)	
2.	Concerto Film Festival - Pontenure - Piacenza (IT)	
3.	Cortinametraggio - Cortina d'Ampezzo (IT)	
4.	Curtas Vila do Conde - Vila do Conde (PT)	
5.	Encounters Short Film Festival - Bristol (UK)	
6.	Festival International du Court Métrage - Clermont - Ferrand (FR)	
7.	Go Short - Nijmegen – Nimega (NL)	
8.	Hamburg International Short Film Festival - Amburgo (DE)	
9.	Interfilm - Berlin International Short Film Festival - Berlino (DE)	
10.	International Festival of documentary and short film of Bilbao - Bilbao (ES)	
11.	International Short Film Festival Winterthur - Winterthur (CH)	
12.	Internationale Kurzfilmtage Oberhausen - Oberhausen (DE)	
13.	Krakow Film Festival - Cracovia (PL)	
14.	Leuven International Short Film Festival - Lovanio (BE)	
15.	Palm Springs International ShortFest - Palm Springs (US)	
16.	Prague Short Film Festival - Praga (CZ)	
17.	Sedicicorto - Forlì (IT)	
18.	ShorTS – Maremetraggio - Trieste (IT)	
19.	Skepto International Film Festival - Cagliari (IT)	
20.	SSFF - Short Shorts Film Festival - Tokyo e Yokohama (JP)	
21.	Tampere Film Festival Short is sweet - Tampere (SF)	
22.	Trieste Film Festival - Trieste (IT)	
23.	Uppsala International Short Film Festival - Uppsala (SE)	

FASCIA C



Al Ministro della cultura

1) TUTTE LE OPERE	
	<i>Denominazione</i>
1.	AFI - Los Angeles International Film Festival - Los Angeles (US)
2.	Alice nella città - Roma (IT)
3.	Antalya Golden Orange Film Festival - Antalya (TR)
4.	Bari International Film Festival - Bari (IT)
5.	Beijing International Film Festival - Pechino (CN)
6.	Brussels International Fantastic Film Festival - Bruxelles (BE)
7.	Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente - Buenos Aires (AR)
8.	Chicago International Film Festival - Chicago (US)
9.	Cinéma Du Réel - Parigi (FR)
10.	Cinemed - Montpellier (FR)
11.	El Gouna Film Festival - El Gouna (EG)
12.	Festival de Cine Europeo de Sevilla - Siviglia (ES)
13.	Festival Do Rio - Rio de Janeiro (BR)
14.	Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias - Cartagena (CO)
15.	Festival Internacional de Cine de Mar del Plata - Mar del Plata (AR)
16.	Festival Premiers Plans D'Angers - Parigi (FR)
17.	Filmfest München - Monaco (DE)
18.	Filmfestival Kitzbühel - Kitzbühel (AT)
19.	Galway Film Flead - Galway (IE)
20.	Gijón International Film Festival - Gijón (ES)
21.	Haifa International Film Festival - Haifa (IL)
22.	Hamburg International Film Festival - Amburgo (DE)
23.	Helsinki International Film Festival - Love & Anarchy - Helsinki (FI)
24.	IndieLisboa - Lisbona (PT)
25.	Jeonju International Film Festival - Jeonju (KR)
26.	Jerusalem Film Festival - Jerusalem (IL)
27.	Kolkata International Film Festival - Calcutta (IN)
28.	Les Arcs International Film Festival - Les Arcs (FR)
29.	Lisbon International Film Festival - Lisbona (PT)
30.	Melbourne International Animation Festival - Melbourne (AU)
31.	Mostra Internazionale del Nuovo Cinema - Pesaro (IT)
32.	Mumbai Film Festival - Mumbai (IN)
33.	New Horizon International Film Festival - Breslavia (PL)
34.	Noir in Festival - Milano (IT)
35.	Norwegian International Film Festival - Hagesund (NO)
36.	Palm Springs International Film Festival - Palm Springs (US)
37.	Raindance Film Festival - Londra (UK)
38.	Reykjavik International Film Festival - Reykjavik (IS)
39.	Sao Paulo International Film Festival - Sao Paulo (BR)
40.	Seattle International Film Festival - Seattle (US)
41.	Sidney Film Festival - Sydney (AU)



Al Ministro della cultura

1) TUTTE LE OPERE

	<i>Denominazione</i>
42.	Sofia International Film Festival - Sofia (BG)
43.	Stockholm Film Festival - Stoccolma (SE)
44.	Taipei Film Festival - Taipei (TW)
45.	Taormina Film Fest - Taormina (IT)
46.	Transilvania International Film Festival - Cluj - Napoca (RO)
47.	Vancouver International Film Festival - Vancouver (CA)
48.	Viennale – Vienna International Film Festival - Vienna (AT)
49.	Warsaw Film Festival - Varsavia (CZ)
50.	Zurich Film Festival - Zurigo (CH)

2) DOCUMENTARI

	<i>Denominazione</i>
1.	Biografilm Festival - Bologna (IT)
2.	Doc NYC - New York (US)
3.	DocAviv International Documentary Film Festival - Tel aviv (IL)
4.	Doclisboa – Lisbon International Documentary Festival - Lisbona (PT)
5.	Festival internazionale Biarritz - Biarritz (FR)
6.	Full Frame Documentary Film Festival - Durham (US)
7.	International Documentary Film Festival di Jihlava - Jihlava (CZ)
8.	Moscow International Documentary Film Festival DOKer - Mosca (RU)
9.	Munich International Documentary Film Festival – DOK.fest - Monaco (DE)
10.	Salina Doc Fest - Salina (IT)
11.	South African International Documentary Festival - Cape Town / Johannesburg (ZA)
12.	Trieste Film Festival - Trieste (IT)
13.	Visioni dal mondo - Milano (IT)
14.	Visioni italiane - Bologna (IT)



Al Ministro della cultura

TABELLA 7 – ELENCO PREMI

1) TUTTE LE OPERE	
	<i>Denominazione</i>
1.	Academy Award - Los Angeles (US)
2.	BAFTA - Londra (UK)
3.	César du cinema - Parigi (FR)
4.	David di Donatello - Roma (IT)
5.	Deutscher Filmpreis - Lola - Berlino (DE)
6.	European Film Awards (EFA) - Itinerante (UE)
7.	Golden Globe Awards - Los Angeles (US)
8.	Nastri d'Argento - Roma (IT)
9.	Premios Goya - Madrid (ES)

2) ANIMAZIONE	
	<i>Denominazione</i>
1.	Annie Awards - Los Angeles (US)
2.	Cartoon d'Or - Tolosa (FR)
3.	Content Innovation Awards - Cannes (FR)
4.	Cristal e Prix du Jury - Annecy (FR)
5.	European Film Awards –Animation - Itinerante (UE)
6.	Golden Globes Feature Animated Film - Los Angeles (US)
7.	International Emmy Awards Kids - Cannes (FR)
8.	Japan Prize - Tokyo (JP)
9.	Kidscreen Awards - Miami (US)

3) DOCUMENTARI	
	<i>Denominazione</i>
1.	Doc/it Professional Award -- Italia - Roma (IT)
2.	Doc/it Women Award -- Italia - Roma (IT)

4) OPERE TV	
	<i>Denominazione</i>
1.	Emmy Awards - New York (US)
2.	Premio Ondas Internacional de Television - Barcellona (ES)
3.	Prix Italia - Itinerante (IT)



Al Ministro della cultura

TABELLA 8 - ELENCO MERCATI E LABORATORI SELETTIVI

	<i>Denominazione</i>
1.	Asian Project Market di Busan - Busan (KR)
2.	Baltic Event - Tallinn (EE)
3.	Beijing Film Market - Pechino (CN)
4.	Berlinale Coproduction market - Berlino (DE)
5.	Biennale College - Venezia (IT)
6.	C21 Content London - Londra (UK)
7.	Cartoon 360 - Barcellona (ES)
8.	Cartoon Movie - Bordeaux (FR)
9.	CEE Animation Forum - Praga (CZ)
10.	Cinéfondation - Cannes - Cannes (FR)
11.	Cinekid - Amsterdam (NL)
12.	Cinelink Co-Production Market - Sarajevo (BA)
13.	Cinemart - Rotterdam (NL)
14.	Coproduction Forum - San Sebastian (ES)
15.	CPH Docs - Copenhagen (DK)
16.	DOK Co-Pro Market - Lipsia (DE)
17.	European Short Pitch (Series Mania - Lille (FR)
18.	FID - Marsiglia (FR)
19.	Film London PFM - Londra (UK)
20.	Focus Asia - Udine (IT)
21.	Forum Cartoon - Tolosa (FR)
22.	Forum di coproduzione Euro-Mediterraneo - Puglia (IT)
23.	Frontières - Cannes (FR), Montreal (CA)
24.	Gap financing market - Venezia (IT)
25.	Guadalajara Film Market - Guadalajara (MX)
26.	HAF Asian Film Financing Forum - Hong Kong (CN)
27.	Hot Docs - Toronto (CA)
28.	HypeWriter TV Series Pitch Forum - Budapest (HU)
29.	IDS – Italian Docs Screening - diverse località (IT)
30.	International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) - Amsterdam (NL)
31.	Les Arcs Coproduction Village - Les Arcs (FR)
32.	MEDIMED - Sitges (ES)
33.	Meeting On the Bridge - Istanbul (TK)
34.	Meeting Point Vilnius - Vilnius (LT)
35.	MIA Coproduction market and pitching forum - Roma (IT)
36.	MIFA Annecy - Annecy (FR)
37.	NATPE - Miami (US)
38.	NISI MASA European Short Pitch - Itinerante (UE)
39.	Open doors / Alliance For Development - Locarno (CH)
40.	Sofia Meetings - Sofia (BG)



Al Ministro della cultura

	<i>Denominazione</i>
41.	Sunny side of the Doc - La Rochelle (FR)
42.	Thessaloniki Pitching Forum & Agora DocMarket - Salonicco (GR)
43.	Torino Film Lab - Torino (IT)
44.	Torino Short Film Market - Torino (IT)
45.	Visioni Incontra - Milano (IT)
46.	Visions Du Réel - Nyon (CH)
47.	When East Meets West - Trieste (IT)
48.	MAIA workshops
49.	EAVE — European Audiovisual Entrepreneurs
50.	ACE producers
51.	Inside Pictures
52.	Sundance LAB